

STATUTO

HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIALE BRAMANTE 3D

Numero REA: TR - 51224

Codice fiscale: 00379050552

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I		Allegato C°
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		Rep. 73.135
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		Page 24565
E' costituita con sede nel comune di Terni la Società coope-		
rativa denominata		
"HELIOS Società cooperativa sociale".		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di		
Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rap-		
presentanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-		
sere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria,		
salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso		
all'approvazione della delibera.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge		
381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire		
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e		
all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi		
lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:		
a. la gestione di servizi socio-sanitari, educativi ai sen-		
si dell'art. 1 lettera a) della Legge 381/91;		
b. lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigiana-		
1		

	li, commerciali, industriali, o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sa-	
	nitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al	
	lavoro di soggetti svantaggiati, attraverso una progettazione	
	individuale mirata che porti a soddisfare non solo le esigen-	
	ze assistenziali ma anche il mantenimento ed il potenziamento	
	di competenze e capacità atte al reinserimento lavorativo dei	
	soggetti a vario titolo assistiti. Inoltre si ritiene indi-	
	spensabile ampliare i settori di attività della cooperativa,	
	per garantire a tutti i soci una valida occupazione.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	2	

3

	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto	
	sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della qualità	
	cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita	
	associativa di Federsolidarietà - Confcooperative.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e	
	dei consorzi territoriali.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto lo svolgimento sia in forma stabile che tem-	
	poranea, in conto proprio e/o per conto terzi, direttamente	
	e/o in collaborazione o cogestione con Enti autorizzati delle	
	seguenti attività:	
	a) Attività di tipo A:	
	1) Effettuare servizi di assistenza, riabilitazione, so-	
	cializzazione, accoglienza, animazione, sostegno e accompa-	
	gnamento presso centro diurni, semiresidenziali e residenzia-	
	li, scuole, a domicilio o in altre strutture.	
	4	

	2) Realizzare, attraverso l'utilizzo della pratica sportiva	
	e delle nuove tecnologie, la riabilitazione delle residue ca-	
	pacità e potenzialità delle persone svantaggiate.	
	3) Organizzare con carattere di continuità, a favore delle	
	persone svantaggiate e delle loro famiglie, attività formati-	
	ve, culturali, ricreative e di animazione.	
	4) Organizzare attività sportive, promozionali e/o dilet-	
	tantistiche, ludico-ricreative, turistico-culturali, sia in	
	proprio che avvalendosi di Enti di promozione sportiva Fede-	
	razioni o gruppi specifici aventi lo scopo di conseguire	
	l'integrazione dei soggetti svantaggiati con i normodotati.	
	5) Effettuare l'assistenza domiciliare di tipo domestico ai	
	portatori di disabilità più gravi, agli anziani soli con di-	
	sagio sociale, ai giovani con devianza ed in condizione di	
	disagio familiare, ai minori a rischio.	
	6) Progettare, realizzare ed effettuare attività formativa,	
	assistenza scolastica e post scolastica anche in collabora-	
	zione con enti di promozione sportiva e federazioni sportive.	
	7) Effettuare attività di recupero motorio e cognitivo per	
	anziani e disabili sia domiciliare sia in strutture adeguate;	
	8) Progettare, organizzare ed effettuare attività di orien-	
	tamento al lavoro per persone in difficoltà fisico - mentali	
	e psicofisiche, mirate all'acquisizione di abilità lavorative;	
	9) Effettuare attività e servizi socio-sanitari;	
	10) Gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	5	

	socializzazione, centri ricreativi educativi con o senza per-	
	nottamento;	
	11) Gestire asili nido, scuole materne e servizi sperimenta-	
	li rivolti ai bimbi in età 0-6 anni;	
	12) Gestire servizi educativi che si collocano nella fascia	
	extrascolastica sia come sostegno all'attività scolastica sia	
	come momento di aggregazione e di crescita personale;	
	13) Svolgere ogni attività accessoria, assimilata e comple-	
	mentare alle precedenti compresi i supporti tecnici tesi a	
	favorire i soci e gli assistiti nell'espletamento delle spe-	
	cifiche attività.	
	14) Gestione di strutture finalizzate all'accoglienza, anche	
	residenziale, di persone in condizione di disagio sociale sia	
	di nazionalità italiana che migranti, rifugiati politici, ri-	
	chiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati.	
	15) Attività finalizzate alla promozione e tutela dei dirit-	
	ti dei migranti, rifugiati politici e richiedenti asilo, in-	
	clusi servizi di assistenza, accompagnamento e supporto per	
	immigrati, rifugiati politici, richiedenti asilo e minori	
	stranieri non accompagnati.	
	16) Attività di formazione, riqualificazione, aggiornamento,	
	orientamento lavorativo, consulenza, servizi per il lavoro.	
	17) Attività rivolte alla prevenzione e riduzione dei rischi	
	relativi alle dipendenze.	
	b) Attività di tipo B finalizzate all'inserimento e reinse-	
	6	

8 di 51

	autoveicoli, nonché dei locali ed attrezzature atte alla pra-	
	tica delle discipline sportive;	
	10) Provvedere alla manutenzione di edifici e del verde, ge-	
	stire servizi ambientali ed attività relative al trattamento	
	dei rifiuti;	
	11) Gestire impianti sportivi e servizi di ristorazione e	
	ricettivi in genere;	
	12) Svolgere attività diverse di natura agricola, artigiana-	
	le, commerciale, industriale o di servizi nelle quali realiz-	
	zare, attraverso la propria assistenza, l'integrazione lavo-	
	rativa delle persone svantaggiate; le attività agricole si	
	riferiscono alla conduzione di aziende agricole, agrituri-	
	stiche e forestali nonché di coltivazione ortofrutticole e/o	
	florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa	
	alla coltivazione del fondo, compresa la alienazione, anche	
	previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dal-	
	le colture ed attività suddette; le attività industriali e di	
	servizio si riferiscono alla conduzione, sia totale che par-	
	ziale, di attività produttive o di servizio per il riutilizzo	
	ecologico di carta, vetro, residui metallici, residui di fi-	
	bre naturali, artificiali e di quant'altro possa essere riu-	
	tilizzato con risparmio di risorse naturali, compreso il tra-	
	sporto, lo smaltimento e la vendita dei rifiuti ed inoltre la	
	distribuzione dei sacchetti contenitori e la pulizia nelle a-	
	ree ecologiche;	
	8	

	13) Gestire laboratori di produzione, lavorazione, ripara-	
	zione, manutenzione e assemblaggio, stampa e fotocopiatura	
	nei diversi settori produttivi;	
	14) Effettuare il trasporto per conto terzi con propri mezzi	
	di persone deboli e/o svantaggiate; e inoltre trasporto merci	
	per conto di terzi, facchinaggio, traslochi;	
	15) Effettuare servizi di riassetto, pulizia, giardinaggio,	
	manutenzione e protezione di parchi, giardini, aree a verde	
	pubblico e delle aree di rispetto naturalistico in genere;	
	16) Organizzazione e gestione di servizi ambientali, di	
	guardiania, sorveglianza, custodia di parcheggi e attività	
	accessorie in aree pubbliche e private.	
	17) Svolgere ogni ulteriore attività accessoria, assimila-	
	ta, complementare delle precedenti, nonché, prestazioni di	
	supporti tecnici tesi a fornire ai soci e agli assistiti le	
	migliori condizioni possibili per l'espletamento delle loro	
	specifiche attività.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere in via strumentale e	
	non prevalente qualunque altra attività connessa o affine al-	
	le attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque,	
	sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	9	

11 di 51

	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> dell'attività socio-sanitaria ed educa-	
	tiva (di tipo A) vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico at-	
	traverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) <u>soci lavoratori</u> dell'attività di avviamento al lavoro	
	11	

	(tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, atti-	
	tudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavora-	
	tiva per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità professiona-	
	le atta alle mansioni da svolgere, anche e soprattutto, in	
	funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	3) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	4) soci volontari che prestano la loro attività gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per	
	gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei	
	seguenti requisiti:	
	a. offrano garanzie di onestà e moralità e accettino gli	
	scopi e le finalità della cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori anche le persone giuridiche,</u>	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	12	

Cooperativa.	
Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-	
ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
presente articolo.	
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
operatori di cui ai punti 1) 2) e 3) del precedente articolo.	
In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
5 del presente statuto che intendano completare la loro for-	
mazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento in	
cooperativa.	
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di	
Amministrazione al momento dell'ammissione.	
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
bilancio e non può rappresentare altri soci.	
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
re eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
13	

15 di 51

	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 23, anche in misura inferiore ai soci cooperatori,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ri-	
	storni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emis-	
	sione di strumenti finanziari.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elet-	
	tronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limi-	
	ti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	15	

	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del	
	presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	16	

18 di 51

	mente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	18	

	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	19	

	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, li-	
	quidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so-	
	speso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero. Il recesso non può	
	essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante rac-	
	20	

22 di 51

23 di 51

	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso delle azioni)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmen-	
	te rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
	prende il valore nominale delle azioni e il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-	
	la Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma tre,	
	del codice civile.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	23	

	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favo- re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece- duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette- re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento del- la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regola- mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	24	

	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Perme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore nominale pari a Euro 500,00 (cinquecen-	
	to). Il socio sovventore che chiede di essere ammesso deve	
	sottoscrivere e versare almeno 5 azioni.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e tra-	
	sferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Am-	
	25	

	ministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di	
	Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni	
	così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che deter-	
	mina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventua-	
	le esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore	
	dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è	
	pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	26	

	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferi-	
	to dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere	
	un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti co-	
	me segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effe-	
	tuati:	
	- 1 voto fino a 25.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 25.000 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5	
	anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorren-	
	za del recesso è fissata dalla data di ricezione della noti-	
	fica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	27	

29 di 51

	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al	
	presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice ci-	
	vile.	
	Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat-	
	to salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	29	

	b)	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c)	a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
	d)	ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
	e)	ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
		L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
		L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
		Art. 23 (Ristorni)
		Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di rimborso, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
		L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.
		I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono
		30

	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consi-	
	glio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per	
	ciascuna categoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni destinati ai soci lavoratori potranno essere asse-	
	gnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto	
	forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun	
	socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	31	

ORGANI SOCIALI		
Art. 24 (Organi sociali)		
Sono organi della cooperativa:		
a)	l'Assemblea dei soci;	
b)	il Consiglio di Amministrazione;	
c)	il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)		
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.		
L'Assemblea ordinaria:		
a)	approva il bilancio e destina gli utili;	
b)	delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;	
c)	procede alla nomina e revoca del Consiglio di Ammini- strazione;	
d)	procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa- to alla revisione legale dei conti, secondo le modalità pre- viste dalla legge;	
e)	determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revi- sione legale dei conti;	
f)	delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
g)	delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
f)	approva il regolamento interno di lavoro, così come pre-	

32

	visto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti	
	interni;	
	h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;	
	2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei rela-	
	tivi poteri;	
	3) le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può	
	anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la	
	sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettro-	
	33	

	nica, pec, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizio-	
	ne che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento alme-	
	no otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richie-	
	sta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rap-	
	presentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-	
	mente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	34	

	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblies hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	

	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un	
	socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	36	

	dell'alzata di mano, il ricorso ad altra metodologia di voto,	
	sempre consentita dalla legge, sarà deliberata dall'Assemblea	
	se richiesta da almeno il 5% dei soci presenti.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di 5	
	Consiglieri.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presi-	
	dente ed il vicepresidente.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministra-	
	tori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	37	

	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previ-	
	sto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	
	voluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere	
	del Consiglio di Amministrazione)	

40 di 51

	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	40	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-	
	ticolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la ne-	
	cessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qua-	
	lora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindaca-	
	le, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singo-	
	li Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'assemblea può determinare un importo complessivo per la re-	
	munerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli inve-	
	41	

	stiti di particolari cariche.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comun-	
	que nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effet-	
	tivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in	
	possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	

44 di 51

	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	44	

	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secon-	
	do, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre	
	una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termi-	

	ne possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al ri-	
	spetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	46	

articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 42 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.
Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-
47

49 di 51

in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO: TROTTA TEODOLINDA;

" BONANNI FRANCESCO;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.

51 di 51